

Regolamento Didattico Classe di Laurea L12
Scienze della Mediazione Linguistica



**Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Carolina Albasio**

REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica Classe di Laurea L-12

Articolo 1 - Attivazione del Corso di Studio

Articolo 2 - Obiettivi formativi qualificanti della Classe di Laurea L-12

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica

Articolo 4 - Curriculum formativo

Articolo 5 - Requisiti di ammissione ai Corsi

Articolo 6 - Crediti formativi universitari del Corso di Studio

Articolo 7 - Modalità di svolgimento del Corso di Studio

Articolo 8 - Piano di Studi del Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica

Articolo 9 - Modalità degli esami

Articolo 10 - Commissione per la discussione della Tesi

Articolo 11 - Elaborazione della Tesi

Articolo 12 - Riconoscimento ai fini dell'accesso a lauree specialistiche

Articolo 13 - Norme transitorie e finali

Articolo 1 – Attivazione del Corso di Studio

1. Presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Carolina Albasio" è attivato il Corso di Studio triennale in Scienze della Mediazione Linguistica appartenente alla classe delle Lauree in Mediazione Linguistica "Classe L-12", ai sensi del D.M. n. 270/2004, D.M. di accompagnamento dei decreti delle classi e D.M. n. 544/2007.

Articolo 2 – Obiettivi formativi qualificanti della Classe di Laurea L-12

1. I Corsi appartenenti alla Classe di Laurea L-12 hanno lo scopo di fornire agli studenti:
 - a) una solida base culturale e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre all'italiano, e nelle relative culture, nonché di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica;
 - b) un'adeguata preparazione generale in campo economico-giuridico, storico-politico, socio-antropologico e scientifico-letterario, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale;
 - c) adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, ambientali, culturali, turistiche, ecc.);
 - d) capacità di operare con autonomia organizzativa e di inserirsi negli ambienti di lavoro;
 - e) capacità di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione della informazione.
2. I diplomati avranno titolo a svolgere attività professionali nel campo dei rapporti internazionali a livello interpersonale e di impresa, della ricerca documentale, della redazione, in lingua, di testi quali rapporti, verbali e corrispondenza e di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e negli ambiti istituzionali.

3. Il curriculum del Corso di Studio comprende:
- a) attività linguistico-formative finalizzate al consolidamento della competenza scritta e orale dell'italiano e delle altre lingue di studio e all'acquisizione delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale;
 - b) introduzione alla mediazione linguistica scritta di testi inerenti alle attività della impresa e delle istituzioni;
 - c) introduzione alla mediazione linguistica orale nell'ambito dell'impresa e delle istituzioni, con particolare riferimento allo sviluppo di capacità quali, ad esempio, memorizzazione, mediazione a vista, presa di note;
 - d) tirocini formativi o corsi presso aziende e istituzioni italiane e/o estere.

Articolo 3 – Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica

1. Il Corso di Studio in Scienza della Mediazione Linguistica prevede i seguenti obiettivi formativi specifici:
- a) Lingua Straniera: apprendimento delle lingue e delle culture oggetto di studio;
 - b) Mediazione linguistica scritta: acquisizione di competenze relative alla riformulazione di vari tipi di testo nell'ambito di situazioni comunicative diverse;
 - c) Mediazione linguistica orale: acquisizione di competenze relative alla mediazione linguistica, in tempo reale, tra codici linguistici e culturali;
 - d) Discipline affini (Geografiche, Economiche, Giuridiche, Linguistiche, Sociali, Storiche): acquisizione di conoscenze specialistiche necessarie alla mediazione interlinguistica e interculturale;
 - e) Lingue e civiltà: apprendimento delle competenze e conoscenze adeguate della cultura e delle istituzioni delle lingue di studio;
 - f) Linguistica: analisi e descrizione dei sistemi linguistici e culturali;
 - g) Letteratura: apprendimento della cultura letteraria della lingua italiana e di quelle di studio;
 - h) Informatica: acquisizione delle abilità fondamentali nell'uso degli strumenti informatici necessari ad operare nel campo delle lingue studiate on-line o off-line.

Articolo 4 – Curriculum formativo

1. Il Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica è articolato secondo il seguente curriculum formativo: Scienze della Mediazione Linguistica.

Articolo 5 - Requisiti di ammissione ai Corsi

1. L'accesso al Corso di Studio è regolato in conformità delle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Al primo anno della Scuola possono iscriversi coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il numero complessivo di studenti da ammettere al primo anno, e le modalità dell'esame di ammissione sulla base della disponibilità

delle strutture ed attrezzature nonché del personale docente e non docente della Scuola e secondo le esigenze del mercato del lavoro. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, può stabilire gli indirizzi tra quelli attivabili.

Articolo 6 – Crediti formativi universitari del Corso di Studio

1. Al credito formativo universitario (CFU) corrispondono venticinque ore di attività formativa ai fini dell'apprendimento, di cui diciotto dedicate allo studio individuale dello studente e sette di lezioni frontali, seminari ed esercitazioni per gli insegnamenti di tipo linguistico.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in sessanta crediti formativi. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame, che deve essere espresso mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
3. I competenti organi didattici possono riconoscere come crediti formativi le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento del Corso di Studio

1. I Corsi si svolgono in forma di lezioni frontali, esercitazioni o seminari, e sono organizzati eventualmente in forma modulare.
2. L'articolazione ed il calendario dei singoli Corsi sono determinati di anno in anno dal Direttore Didattico, sentito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della Scuola. Il conseguimento dei crediti previsti per ogni attività formativa è subordinato al superamento di esami di profitto alla fine di ogni singolo corso (semestrale o annuale). La frequenza alle lezioni dei corsi non è obbligatoria.

Articolo 8 – Piano di Studi del Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica

1. Il piano di studi del Corso di Studio triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (allegato al presente Regolamento) prevede venti esami.
2. Il piano di studi comprende insegnamenti annuali e insegnamenti semestrali che si traducono in corsi di diversa durata e con una diversa attribuzione dei crediti formativi universitari (CFU).
3. La Scuola determina annualmente l'articolazione su base semestrale e annuale dei singoli corsi e quali insegnamenti attivare nell'ambito delle discipline "affini e integrative" e delle attività formative.

Articolo 9 - Modalità degli esami

1. Gli esami di profitto sono sostenuti con prove scritte e orali a seconda dell'insegnamento, possono essere preceduti da prove in itinere di accertamento del profitto, il cui esito negativo non preclude tuttavia l'ammissione alla prova finale. Le modalità degli esami di profitto sono

definite dal Direttore Didattico. Gli esami di profitto e di diploma sono sempre pubblici, ai sensi della vigente legislazione.

2. I risultati delle prove scritte sono esposti nell'Albo della Scuola di norma entro i venti giorni successivi allo svolgimento della prova. Gli esami di profitto e di diploma si svolgono in tre appelli, secondo un calendario stabilito dal Direttore Didattico, sentito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Le Commissioni per gli esami di profitto, nominate dal Direttore, sono composte da tre membri: il professore ufficiale della materia con funzione di Presidente; due docenti nominati dal Direttore Didattico.

Articolo 10 – Commissione per la discussione della tesi

1. La Commissione per la discussione della tesi, nominata dal Direttore Didattico, è composta da un minimo di cinque membri: il Direttore Didattico con funzione di Presidente; i docenti della Scuola stessa.
2. Fanno necessariamente parte della Commissione finale i docenti di Mediazione Linguistica scritta e orale. Perché la valutazione espressa dalla Commissione abbia valore legale è necessario che siano presenti almeno cinque membri.
3. La Commissione, in occasione della discussione della tesi per il conseguimento del diploma, oltre ai professori della Scuola e ai docenti dei corsi, è integrata da un esperto designato dal Ministro. La Commissione esprime un voto finale di diploma in centesimi con l'indicazione delle due lingue straniere.
4. La Commissione nella valutazione dei centesimi deve tenere conto dei seguenti elementi: la media dei voti ottenuti negli esami di profitto del triennio, rapportata a centodieci, la valutazione della tesi.
5. Il voto di diploma è costituito dalla somma di un voto base e di un voto aggiuntivo, arrotondata in eccesso o in difetto. Il voto base è calcolato come media ponderata, espressa in centodecimi, dei voti con cui il candidato ha superato gli esami di profitto previsti nel suo piano di studi e del punteggio per lode ed esami in soprannumero. Ogni lode riportata e ogni esame in soprannumero risultante dal piano di studi del candidato, qualora sia stato superato con almeno 24/30, aggiunge tre punti al punteggio complessivo del precedente. La commissione delibera a maggioranza il voto aggiuntivo per l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti relativo all'elaborazione e la discussione della tesi.
6. La lode in aggiunta al massimo dei voti deve essere deliberata all'unanimità da tutti i componenti della Commissione giudicatrice e solo quando il voto base non è inferiore a 102/110. Qualora la Commissione sia costituita da meno di sette membri, il voto aggiuntivo stabilito come prima va riportato in settimi. Per tutte le prove scritte degli esami di profitto e di diploma potrà essere concesso l'uso di vocabolari e dizionari, salvo diversa disposizione del Direttore Didattico.
7. Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del diploma lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto ed avere conseguito i crediti previsti dal piano di studi.

Articolo 11 – Elaborazione tesi

1. L'elaborazione della tesi tende ad accertare la preparazione linguistica e professionale del candidato secondo le modalità del regolamento dei Corsi di Laurea. Lo studente viene ammesso alla discussione della tesi dopo l'acquisizione di tutti i crediti diversi dai crediti previsti per la medesima.
2. La prova consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato riguardante il campo della mediazione linguistica concordato con i docenti dei relativi settori disciplinari. Il candidato può chiedere l'assegnazione dell'argomento di tesi il terzo anno di studi.

Articolo 12 – Riconoscimento ai fini dell'accesso a lauree specialistiche

1. I diplomi rilasciati dalla scuola al termine dei Corsi di Studio triennali afferenti alla classe delle "Lauree universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica" consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in "Interpretariato di conferenza" (n. 30/S) e in "Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica" (n. 104/S) – di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28/11/2000, con le modalità di cui all'articolo 5 dello stesso e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica abroga le norme precedentemente redatte per il medesimo corso.
2. Gli emendamenti e le successive modificazioni ed integrazioni sono assunte secondo le modalità previste dallo Statuto della Scuola, dal Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2002 n. 38, dalla Legge del 30 Dicembre 2010 n. 240 e dagli afferenti Decreti Ministeriali, Interministeriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Studio in Scienze della Mediazione Linguistica è in vigore a partire dalla data della sua pubblicazione con Decreto Direttoriale del Direttore Didattico.